



Studio Notarile Associato
SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA
Roma Via Dalmazia n. 31
Tel. 06-8415073
Anzio Piazza Pia n.16
Tel. 06-9831207

Repertorio n.11621

Raccolta n.6156

VERBALE D'ASSEMBLEA
DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
"CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI
ED ESPLORATRICI ITALIANI APS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno venticinque del mese di novembre in Ciampino (RM), via Doganale n.1, presso la struttura "Il Carmelo", alle ore tredici.

25 novembre 2023

Avanti a me dott. Giacomo Spagnuolo, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- GIORDANO Pierpaolo, nato a Roma il 24 maggio 1974, residente in Aprilia, via Monte Prato n.3, codice fiscale GRD PPL74E24H501Z.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea Nazionale Straordinaria degli associati della Associazione "CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI APS", di seguito indicata anche come CNGEI, con sede in Roma, via Pio Emanuelli n.122, codice fiscale 80149370589, associazione riconosciuta regolarmente iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assemblea convocata in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, di almeno due Vice Segretari e di almeno quattro scrutatori;
- 2) Presentazione del cammino Promessa avvenuto in questi anni e risultati finali con la presentazione conclusiva della proposta del nuovo testo della Promessa scout del CNGEI;
- 3) Interventi sulla proposta fatta e replica da parte del CN;
- 4) Votazione del nuovo testo della promessa scout del CNGEI;
- 5) Presentazione delle motivazioni della proposta di modifica espressa come da delibera del CN nr. 70 del 23 maggio 2023 allo statuto tipo di sezione e delibera del CN nr. 72 del 17-18 giugno 2023 allo statuto gruppo regionale, sulla base degli statuti (sezione e gruppo regionale) votati nella ANS dell'11 febbraio 2023;
- 6) Interventi sulla proposta di modifica di cui al punto precedente e replica da parte del CN;
- 7) Votazione di ratifica del nuovo statuto di sezione e del nuovo statuto dei gruppi regionali;
- 8) Lettura ed approvazione del verbale;

A questo punto prende la parola il Presidente Nazionale della Associazione "C.N.G.E.I.", signor VENDOLA Giuseppe, il quale propone all'Assemblea di eleggere alla presidenza della presente assemblea GIORDANO Pierpaolo della sezione di Colli Albani.

L'Assemblea approva con il voto favorevole di 147 delegati.

Il Presidente si insedia e costituisce l'Organo di Segreteria proponendo:

- alla Vice Presidenza l'associato NOVELLO Elena, della sezione di Cernusco sul Naviglio;
- alla Segreteria il notaio Giacomo Spagnuolo di Roma - che si occuperà

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
di ROMA 4

Il 27/11/2023
N. 39414
Serie 1T

della verbalizzazione dei punti dell'Ordine del Giorno relativi alla modifica dello Statuto Nazionale - e MEULA Giacomo, della sezione di Udine, e CERIONI Angela, della sezione di Ancona, e IANNACE Marta, della sezione di Benevento;

- in qualità di scrutatori gli associati Paolo Campanelli, della sezione di Bergamo, Carlo Cremaschi, della sezione di Bergamo, Alberto Zecchini, della sezione di Bassano del Grappa, e Nabille Bolziani, della sezione di Bologna.

Tali associati ed il notaio sono eletti per acclamazione.

Il Presidente dell'assemblea mi dichiara e dà atto di quanto segue:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

b) che sono presenti numero 157 (centocinquantasette) Delegati di cui numero 124 (centoventiquattro) delegati in proprio e numero 33 (trentatré) delegati con delega, il tutto come risulta dal conteggio fornito dalla Commissione Verifica Poteri, alle ore tredici e otto minuti;

c) che, considerato il numero dei delegati che possono partecipare all'assemblea con diritto di voto pari a numero 226 (duecentoventisei) e il numero dei delegati presenti pari a numero 157 (centocinquantasette) l'Assemblea è considerata validamente costituita a norma dello statuto vigente e pertanto idonea a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Viene data la parola a Luca Montanari, della sezione di Bologna e membro del Consiglio Nazionale, che illustra le motivazioni che hanno portato alla convocazione della presente assemblea per esprimersi sulla modifica della formula della "Promessa degli Scout" presente come parte dell'allegato "A" allo statuto attualmente vigente.

In particolare si procede alla lettura della nuova formulazione del testo della "Promessa degli Scout" come da proposta del Consiglio Nazionale:

"FORMULA DELLA PROMESSA DEGLI SCOUT

Lo Scout che entra a far parte dell'Istituzione pronuncia la seguente Promessa: Prometto di fare del mio meglio per vivere la Legge scout, impegnarmi nel mondo e per gli altri, crescere spiritualmente e migliorarmi ogni giorno."

Pertanto si apre la discussione sulla proposta di modifica dello Statuto Nazionale, relativamente e limitatamente al testo della "Promessa degli scout", così come precedentemente e tempestivamente comunicate alle varie Sezioni dell'Ente.

Prendono la parola gli associati:

- Lorenzo Conte, della sezione di Roma;
- Luna Rossetto, della sezione di Padova;
- Pietro Boggi, della sezione di Firenze;
- Simone Bertani, della sezione di Mantova;
- Matteo Lanza, della sezione di Genova;
- Giulia Martionelli, della sezione di Mantova.

Replica agli intervenuti l'associato Lorenzo Conte che chiede di effettuare la votazione con voto palese.

Si passa alla votazione della mozione presentata che viene approvata con il voto favorevole di 110 (centodieci) delegati, voto contrario di 59 (cinquantanove) delegati e voti astenuti di 15 (quindici) delegati.

Il Presidente dà atto che alle ore 14,51 sono presenti numero 186 (centottantasei) Delegati di cui numero 144 (centoquarantaquattro) in proprio

e numero 42 (quarantadue) con delega.

Una volta terminata la discussione sulla modifica proposta, il Presidente chiede di passare alla votazione della modifica medesima con eventuale approvazione dello Statuto Nazionale nel suo complesso nel testo coordinato con la modifica approvata. Pertanto consegna a me notaio la bozza dello Statuto nel testo proposto per l'approvazione, bozza che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A".

Udita la richiesta del Presidente, l'assemblea, con il voto favorevole di numero 162 (centosessantadue) delegati, numero 20 (venti) voti contrari e numero 3 (tre) voti astenuti, e numero 1 (uno) non votanti, approva:

- la modifica della "Promessa degli Scout" presente come parte dell'allegato "A" dello statuto attualmente vigente, promessa che avrà il seguente nuovo testo:

"FORMULA DELLA PROMESSA DEGLI SCOUT

Lo Scout che entra a far parte dell'Istituzione pronuncia la seguente Promessa:

Prometto di fare del mio meglio per vivere la Legge scout, impegnarmi nel mondo e per gli altri, crescere spiritualmente e migliorarmi ogni giorno.";

- il nuovo testo dello Statuto Nazionale nella sua versione come allegata sotto la lettera "A" comprensiva della modifica della Promessa Scout.

A questo punto, avendo terminato la verbalizzazione dei punti all'ordine del giorno di competenza della assemblea straordinaria, il Presidente mi chiede di interrompere le operazioni di verbalizzazione alle ore quindici e minuti venti.

Il comparente dichiara di dispensarmi dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti venti.

L'atto è stato scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre fogli di cui scritte nove pagine intere e quanto della presente decima fin qui.

FIRMATI: PIERPAOLO GIORDANO - GIACOMO SPAGNUOLO
NOTAIO



Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale

Att. "A"

Ref. 11621

Racc. 6156



membro degli organismi internazionali



SCOUTS
Creating a Better World



WORLD ASSOCIATION
OF GIRL GUIDES
AND GIRL SCOUTS

STATUTO

del CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI APS

Approvato durante l'Assemblea Straordinaria 11 Febbraio 2023

CF: 80149370589
Sede Centrale:
Via Pio Emanuelli n.122
00143 Roma

t +39 06 54221391
f +39 06 54210012
sc@cngel.it
www.cngel.it

Social:
facebook.com/cngel.it
twitter.com/cngel
instagram.com/cngel



PREMESSA	3
I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	4
Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata	4
Art. 2 - Finalità e Attività	4
Art. 3 - Attività diverse	5
Art. 4 - Bandiere e Simboli	6
II - RAPPORTO ASSOCIATIVO	6
Art. 5 - Procedure di ammissione ed esclusione	6
Art. 6 - Diritti e obblighi degli Enti aderenti	6
Art. 7 - Sanzioni Disciplinari	7
Art. 8 - Onorificenze	8
III - VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE	8
Art. 9 - Volontari	8
IV - ORGANI SOCIALI	8
Art. 10 - Organi sociali, gratuità e durata	8
Art. 11 - Assemblea	9
Art. 12 - Presidente	10
Art. 13 - Capo Scout	10
Art. 14 - Il Consiglio Nazionale	10
Art. 15 - Organo di Revisione e Controllo	11
Art. 16 - Giurì d'Onore	12
Art. 17 - Dimissioni	12
Art. 18 - Sedute e Delibere	12
Art. 19 - Responsabilità	12
V - FUNZIONI OPERATIVE	12
Art. 20 - Incaricati Nazionali	12
VI - LIBRI SOCIALI	13
Art. 21 - Libri sociali	13
VII - ESERCIZIO FINANZIARIO	13
Art. 22 - Anno scout	13
Art. 23 - Mezzi Finanziari	13
Art. 24 - Bilancio d'esercizio	13
Art. 25 - Bilancio sociale	14
VIII - MODIFICHE DELLO STATUTO	15
Art. 26 - Modifiche dello Statuto	15
IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	15
Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione	15
Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	15
X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 29 - Disposizioni Finali	16
ALLEGATO "A"	16
LEGGE SCOUT	16
FORMULA DELLA PROMESSA DEGLI SCOUT	16

PREMESSA

I Boy Scouts italiani iniziarono le attività in Roma nell'ottobre del 1912 per iniziativa del Professor Carlo Colombo e della Società Podistica Lazio, dalla quale ebbe origine Il Corpo dei Giovani Esploratori Italiani fondato in Roma il 30 giugno 1913.

Le Sezioni femminili che accolsero le "Girl Scouts" italiane, vennero costituite nel novembre del 1914.

Il Corpo, che assunse in seguito la denominazione di cui è detto all'art. 1, fu posto sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato il 5 maggio 1915 (confermato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1949) e il patronato dei Ministeri della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa esercitato mediante un rappresentante di ciascun Ministero in seno alla Giunta permanente della Istituzione.

Il Corpo venne eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale n. 1881 del 21 dicembre 1916 che ne approvò l'annesso Statuto.

Il predetto Statuto è stato modificato con deliberazioni degli organi statutari competenti del 20 novembre 1973 e del 25 ottobre 1974 ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 613 del 26 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, viene approvato il nuovo Statuto del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, già "Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani e Unione Nazionale Giovani Esploratrici Italiane".

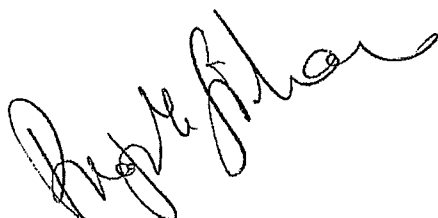
Visto, il Guardasigilli Bonifacio, registrato alla Corte dei Conti, addì 26 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n° 14 (Gazzetta Ufficiale del 1/9/76, n° 231).

Ha subito le seguenti modifiche successive:

- deliberazioni degli organi statutari competenti del 25 ottobre 1980 approvate con D.M dell' 11 febbraio 1987.
- deliberazioni degli organi statutari competenti del 20-21 ottobre 1990 approvate con D.M del 25 giugno 1997.
- deliberazioni degli organi statutari competenti del 13 settembre 1997 e del 29 novembre 1997 approvate con D.M del 23 dicembre 1998.
- È stato integralmente modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 4-5 febbraio 2006 e con ulteriore delibera dell'Assemblea Straordinaria del 11 novembre 2006.

Ha subito le seguenti modifiche successive:

- deliberazioni degli organi statutari competenti del 28 novembre 2009
- deliberazioni degli organi statutari competenti del 28 novembre 2015
- È stato integralmente modificato per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2019 e con ulteriore delibera dell'Assemblea Straordinaria del 23 novembre 2019.
- È stato integralmente modificato con deliberazione degli organi statutari competenti del 26



novembre 2022 e con ulteriore delibera dell'Assemblea Straordinaria del 11 febbraio 2023.

TITOLO I DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS", di seguito indicata come CNGEI, quale Ente del Terzo Settore (ETS) è regolata ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. La sede legale del CNGEI è in Roma, il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.
3. Il CNGEI ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. Il CNGEI è un'Associazione scout, indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche, svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore alle lettere:
 - d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
 - i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".
 - y) "protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni" e precisamente le attività di cui all'art. 2 c. 4 del Codice della Protezione Civile alla lettera:
 - e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
 - g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - v) "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;"
 - z) "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".
2. Il CNGEI persegue i seguenti scopi:
 - a) L'educazione dei giovani: ovvero l'educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con

- particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, dell'autodisciplina, dell'autonomia di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, dell'amore per la natura e la salvaguardia dell'ambiente, nonché della solidarietà umana verso chiunque altro;
- b) La sensibilizzazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamente allo sviluppo del CNGEI.
3. Il CNGEI realizza la sua proposta educativa in favore delle Sezioni e dei Gruppi Regionali, di seguito Enti aderenti, nonché dei loro iscritti e associati, da qui indicati come tesserati, e dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati degli Enti aderenti.
4. Per raggiungere i propri scopi il CNGEI può:
- a) Riunire, coordinare e sostenere gli adulti scout che si occupano di educazione non formale, favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze al fine di offrire ai giovani un percorso educativo adatto, efficace e strutturato;
 - b) Offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei valori e del metodo scout a terzi, interessati a conoscere il movimento scout;
 - c) Riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane, in opportunità di servizio alla comunità e all'ambiente;
 - d) Partecipare o organizzare occasioni di incontro internazionale per giovani e adulti al fine di promuovere lo scambio di esperienze scout, conoscenze tecniche, promuovere l'amicizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;
 - e) Collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
5. Le attività e le finalità dell'Associazione sono ispirate e coerenti con le scelte associative così come definite nella Carta di Identità Associativa in essere e successive modificazioni.
6. La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell'attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto ed all'accoglienza dell'altro.
7. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e antifasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il CNGEI si impegna attivamente a servire la Patria mediante l'educazione dei giovani agli ideali di libertà, giustizia, democrazia e attraverso il rifiuto di ogni forma di autoritarismo e totalitarismo proveniente da qualsiasi parte politica.
8. Per il conseguimento degli scopi il CNGEI applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi ai valori della Legge e della Promessa Scout, il cui testo integrale è allegato al presente Statuto sotto la lettera A, accoglie ed applica le raccomandazioni e le risoluzioni degli organismi mondiali dei movimenti scout e guide.

Art. 3 - Attività diverse

1. Il CNGEI può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
2. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione può svolgere è il Consiglio Nazionale.

Art. 4 - Bandiere e Simboli

1. Il CNGEI fa uso della bandiera nazionale, europea, di quelle internazionali scout e guide nonché della bandiera con il simbolo proprio dell'Associazione, approvato dall'Assemblea Nazionale e depositato.
2. Le dimensioni delle bandiere, guidoni, uniformi e distintivi nonché le forme e norme per l'uso sono definite dal Regolamento.



TITOLO II

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 - Procedure di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire al CNGEI le associazioni di promozione sociale ovvero, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità e gli scopi associativi, si impegnano a osservare il presente Statuto nonché a rispettarne il Regolamento e che siano organizzate secondo lo Statuto tipo deliberato dall'Assemblea Nazionale, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
2. Possono chiedere di aderire al CNGEI, le realtà territoriali che, su iniziativa di un Commissario Regionale ovvero, su richiesta di uno o più comitati promotori, condividendo finalità e scopi associativi, si impegnano a osservare il presente Statuto nonché a rispettarne il regolamento, a costituire apposito Gruppo Regionale, su parere favorevole della Consulta Regionale, organizzato secondo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale, al fine di divenire Sezione al raggiungimento del numero di iscritti e associati previsti per la costituzione della Sezione.
3. Le richieste di adesione devono essere presentate al Consiglio Nazionale del CNGEI il quale delibera alla prima seduta utile, dandone comunicazione all'ente richiedente.
4. In caso di rigetto della richiesta di adesione, il Consiglio Nazionale dovrà comunicare agli interessati entro 30 giorni le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di adesione.
5. E' facoltà dell'ente richiedente, in caso di rigetto della richiesta di adesione, chiedere entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci il Giuri d'Onore.
6. La cessazione della qualità di Ente aderente, avviene per rinuncia o revoca dell'adesione, con il conseguente divieto di utilizzo di quanto indicato nell'art. 4, nonché del nome e dei loghi associativi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli Enti aderenti

1. Gli Enti aderenti al CNGEI tra loro hanno pari diritti e pari obblighi, tra i quali:
 - a) versare la quota annuale di adesione al CNGEI;
 - b) osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere del CNGEI;
 - c) utilizzare loghi e bandiere di cui all'art.4;
 - d) utilizzare beni mobili e immobili del CNGEI nei modi e nei limiti indicati dal Regolamento;
 - e) utilizzare i servizi resi disponibili dal CNGEI secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.
2. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
 - b) assistere alle Assemblee Nazionali del CNGEI;
 - c) essere nominati e/o eletti a qualsiasi carica del CNGEI, se in possesso dei requisiti;
 - d) vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;
 - e) avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI;
 - f) usufruire di tutti i servizi che il CNGEI mette a disposizione;
 - g) ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
 - h) ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
 - i) ricevere la tessera del CNGEI;
 - j) esaminare i libri sociali del CNGEI;
3. I tesserati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
 - b) aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;

- c) rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del CNGEI;
 - d) prestare volontariamente a titolo gratuito la loro opera in favore del CNGEI;
 - e) collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento del CNGEI.
4. I tesserati hanno un comportamento sia verso gli Enti aderenti sia verso l'esterno dell'Associazione improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di associato per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.

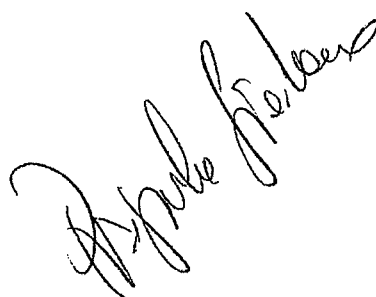
Art. 7 - Sanzioni Disciplinari

1. Gli associati degli Enti aderenti che in manifestazioni scoutistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni inerenti l'attività del CNGEI tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) temporanea esclusione dall'attività scoutistica e/o da ricoprire cariche nel CNGEI;
 - d) espulsione dal CNGEI;
2. Gli organi di amministrazione degli Enti aderenti possono infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) per quanto riguarda i propri associati.
3. Il Consiglio Nazionale può infliggere i provvedimenti contemplati sub a) b) c) e d) solo per azioni commesse dagli associati degli Enti aderenti che ricoprono incarichi nazionali anche temporanei o di scopo.
4. Il Giurì d'Onore può infliggere i provvedimenti contemplati sub a) b) c) e d).
5. Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli Interessati e all'Ente di appartenenza. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza al Giurì d'Onore per i provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale o dall'organo di amministrazione di un Ente aderente al CNGEI.
6. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Consiglio Nazionale demanda sollecitamente il caso al Giurì d'Onore e ne esegue la decisione.
7. Gli Enti aderenti al CNGEI che non applichino correttamente lo Statuto, il Regolamento e le Leggi dello Stato sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) revoca dell'adesione al CNGEI.
8. Il Consiglio Nazionale può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b) e c).
9. Il Consiglio Nazionale deve dare comunicazione scritta del provvedimento all'Ente interessato che, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento, può impugnare lo stesso con istanza al Giurì d'Onore.
10. Il Presidente o il Capo Scout, possono in ogni caso adottare in via urgente la sospensione temporanea in attesa della decisione dell'organo competente.

Art. 8 - Onorificenze

1. Per premiare atti di valore compiuti dagli Enti aderenti e dai loro associati, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al CNGEI, sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerita. Esse, e il loro conferimento, sono stabiliti dal Regolamento.

TITOLO III



VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

Art. 9 - Volontari

1. Il CNGEI, oltre all'attività di volontariato svolta dagli associati degli Enti aderenti, può avvalersi di volontari non associati di cui all'art. 17 comma 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in modo non occasionale in favore del CNGEI, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell'associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il CNGEI.
4. Il CNGEI assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. Il CNGEI iscrive i volontari di cui al comma 1 in un apposito registro.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi del CNGEI:
 - a) Assemblea Nazionale
 - b) Presidente Nazionale
 - c) Capo Scout
 - d) Consiglio Nazionale (organo di amministrazione)
 - e) Organo di Revisione e Controllo
 - f) Giurì d'Onore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Revisione e Controllo, salvo che gli stessi non siano soci, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione come da Regolamento del CNGEI.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Assemblea

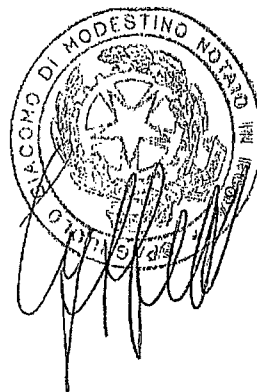
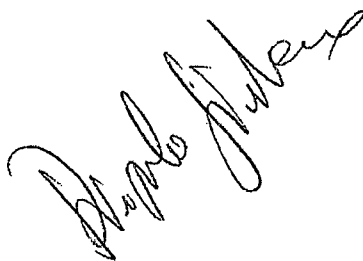
1. L'Assemblea è il massimo organo decisionale del CNGEI.
2. Essa è composta dai delegati degli Enti aderenti, rappresentati da:
 - Gruppi Regionali e Sezioni fino ad un massimo di 70 tesserati: Presidenti;
 - Sezioni da 71 a 150 tesserati: Presidenti di Sezione, Commissari di Sezione;
 - Sezioni da 151 a 250 tesserati: Presidenti di Sezione, Commissari di Sezione e 1 delegato;
 - Sezioni da 251 a 400 tesserati: Presidenti di Sezione, Commissari di Sezione e 2 delegati;
 - Sezioni da 401 tesserati in su: Presidente di Sezione, Commissari di Sezione e 3 delegati.
3. Non sono ammesse deleghe, ma i Presidenti degli Enti aderenti ed i Commissari di Sezione, possono farsi rappresentare da altro associato del proprio Ente aderente.
4. Tutti i Commissari di Sezione, anche se non delegati, possono intervenire con diritto di parola.
5. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria, dal Presidente del CNGEI o da chi ne fa le veci,

- ogni anno, mediante PEO o PEC o altro mezzo equipollente, da inviare agli Enti aderenti almeno 60 giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.
6. All'Assemblea possono intervenire per gli argomenti di loro competenza e senza diritto di voto i membri degli organi del CNGEI e gli Incaricati Nazionali, gli stessi, ad eccezione dei Giurì d'Onore, non possono essere rappresentanti degli Enti aderenti.
 7. L'Assemblea si riunisce annualmente in sessione ordinaria entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout, la stessa risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (ovvero, la metà più uno degli aventi diritto al voto).
 8. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per il rinnovo delle cariche ogni tre anni, elegge:
 - a) Presidente,
 - b) Capo Scout,
 - c) Consiglio Nazionale,
 - d) Organo di Revisione e Controllo,
 - e) Giurì d'Onore.
 9. L'Assemblea discute e delibera:
 - a) sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione,
 - b) sull'approvazione del bilancio consuntivo,
 - c) sulla relazione di missione ed eventuale bilancio sociale secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore,
 - d) sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato,
 - e) su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.
 10. L'Assemblea delibera con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea (ovvero, la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti in assemblea).
 11. L'Assemblea definisce e delibera gli Statuti tipo degli Enti aderenti.
 12. L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria, su iniziativa del Consiglio Nazionale del CNGEI, mediante PEO o PEC o altro mezzo equipollente, da inviare agli Enti aderenti almeno 30 giorni prima della seduta, per gravi circostanze o impegni straordinari; può essere inoltre convocata su richiesta avanzata da un numero di Enti aderenti, tale che essi rappresentino almeno un decimo degli stessi.
 13. La convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria per le modifiche statutarie di cui all'art. 26 e per lo scioglimento del CNGEI e relativa devoluzione del patrimonio di cui agli artt. 27 e 28 del presente Statuto, va comunicata agli Enti aderenti almeno 60 giorni prima della seduta.
 14. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (ovvero, la metà più uno degli aventi diritto al voto).
 15. La Conferenza Programmatica è il luogo in cui si definiscono le linee di programma educativo e strategico e ogni altra questione posta all'ordine del giorno per il triennio. E' convocata almeno una volta ogni tre anni dal Presidente del CNGEI, nel secondo anno di un mandato dirigenziale.
 16. Alla Conferenza Programmatica intervengono le rappresentanze degli Enti aderenti, i membri degli organi del CNGEI e gli Incaricati Nazionali nelle modalità esplicitate dal Regolamento.
 17. L'assemblea Nazionale, sia essa in sessione Ordinaria o Straordinaria che la Conferenza Programmatica, potrà svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del CNGEI e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, ha poteri di delega, vigila e controlla tutti gli organi ed uffici ed esercita le funzioni stabilite dal Regolamento.

Art. 13 - Capo Scout



1. Il Capo Scout ha la direzione tecnica del CNGEI.
2. È depositario delle tradizioni, garante della Legge Scout, a lui spetta far osservare le norme dello Statuto e del Regolamento.
3. È responsabile, nei confronti dell'Assemblea e degli organi scout internazionali, degli aspetti metodologici e programmatici del CNGEI.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti, assume la rappresentanza legale ed esercita le funzioni stabilite dal Regolamento.

Art. 14 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
 - a) Presidente,
 - b) Capo Scout,
 - c) nove Consiglieri.
2. Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente, amministra e coordina tutta l'attività nazionale del CNGEI.
3. Il Consiglio Nazionale designa, al Presidente che li nomina, il Tesoriere, che deve essere uno dei Consiglieri, e i responsabili nazionali di cui all'art.20.
4. Il Consiglio Nazionale approva il Regolamento e gli altri eventuali Regolamenti speciali, determina la quota di adesione e quella nazionale di tesseramento, approva le domande di nuova adesione, revoca l'adesione degli Enti aderenti che non osservino il presente Statuto, nonché non ne rispettino il Regolamento.
5. Il Consiglio Nazionale appronta il programma, il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone la relazione morale sulla gestione e il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
6. Il Consiglio Nazionale esamina le osservazioni dell'Organo di Revisione e Controllo e adotta gli opportuni provvedimenti.
7. Il Consiglio Nazionale esprime ed inoltra il parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli Statuti degli Enti aderenti entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse.

Art. 15 - Organo di Revisione e Controllo

1. L'Assemblea provvede all'elezione dell'Organo di Revisione e Controllo, il quale può essere monocratico o collegiale composto da un numero dispari, minimo di tre, comunque iscritti al Registro dei Revisori Legali ai sensi degli artt. 30 c. 2 e art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore.
2. La scelta sul numero dei componenti dell'Organo deve essere fatta dall'Assemblea prima delle votazioni per l'elezione dell'Organo.
3. L'Organo di Revisione e Controllo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Nazionale in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Ai componenti dell'Organo di Revisione e Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
5. L'Organo di Revisione e Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto;
 - e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari;

f) ha il controllo della gestione contabile del CNGEI.

6. I membri dell'Organo di Revisione e Controllo possono assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, gli stessi, sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
7. L'Organo di Revisione e Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Revisione e Controllo.
8. L'incarico di membro dell'Organo di Revisione e Controllo è incompatibile con ogni altro incarico associativo.

Art. 16 - Giurì d'Onore

1. Il Giurì d'Onore è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea.
2. I due eletti con il maggior numero di voti sono nominati, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente, quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
3. Su istanza motivata del Consiglio Nazionale o dell'organo di amministrazione di un'Ente aderente decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale o dell'organo di amministrazione di un'Ente aderente di cui agli artt. 5 e 7.
4. I ricorsi vanno inoltrati nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze il Giurì d'Onore possiede le più ampie facoltà inquirenti.

Art. 17 - Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale comportano la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale, di tutti gli Incaricati Nazionali di cui all'art. 20 del presente Statuto e la convocazione, non oltre sessanta giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Restano in carica i membri dell'Organo di Revisione e Controllo.
2. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsivoglia motivo, si procede a nuove elezioni di essa alla prima Assemblea.
3. Quando negli organi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri nel termine di sessanta giorni.
4. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

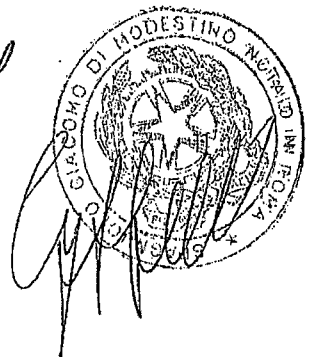
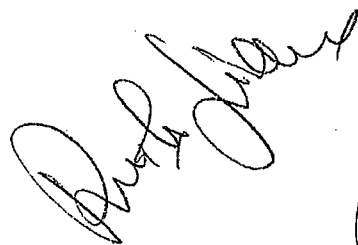
Art. 18 - Sedute e Delibere

1. Le sedute di ogni organo collegiale del CNGEI sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.
2. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Responsabilità

1. Tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di Revisione e Controllo rispondono nei confronti dell'ente, ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO V FUNZIONI OPERATIVE



Art. 20 - Incaricati Nazionali

1. Sono Incaricati Nazionali del CNGEI:
 - a) Commissari Nazionali alle Branche
 - b) Commissari Internazionali
 - c) Incaricato Nazionale ai Programmi Educativi
 - d) Incaricati Nazionali di Servizi e Settori
 - e) Commissari Regionali.
2. Gli Incaricati Nazionali sono nominati secondo le procedure previste nel presente Statuto e nel Regolamento.
3. Gli Incaricati Nazionali collaborano col Consiglio Nazionale eseguendone le direttive per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto. I loro compiti sono stabiliti dal Regolamento.

TITOLO VI LIBRI SOCIALI

Art. 21 - Libri sociali

1. Il CNGEI detiene i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli aderenti,
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Revisione e Controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. Il CNGEI oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro dei volontari.
3. Gli associati degli Enti aderenti hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i registri di cui al presente articolo, facendone espressa richiesta al Consiglio Nazionale, che provvederà a consentirne la consultazione.
4. E' altresì possibile esaminare l'eventuale libro detenuto dall'O.RE.CO facendone espressa richiesta allo stesso.

TITOLO VII ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 22 - Anno scout

1. L'anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 23 - Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui dispone il CNGEI per perseguire i propri fini sono costituiti da:
 - a) quote associative di adesione degli Enti aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.
2. La gestione finanziaria è ispirata al criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli Enti aderenti, i tesserati, i loro familiari o terzi;
3. Il CNGEI, a parere insindacabile del Consiglio Nazionale, si riserva di declinare eventuali contributi provenienti da soggetti ritenuti contrari ai principi dello Scautismo e del presente

Statuto.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Nazionale redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, per l'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
2. La gestione finanziaria del CNGEI avviene secondo quanto approvato nel bilancio preventivo, fino all'approvazione dello stesso è consentito l'uso di un esercizio provvisorio.
3. L'esercizio finanziario del CNGEI coincide con l'Anno Scout.
4. Il Consiglio Nazionale presenta ogni anno all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario scaduto con la relazione dell'Organo di Revisione e Controllo e il bilancio preventivo del successivo esercizio per l'approvazione, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono depositati presso la Sede legale del CNGEI, almeno venti giorni prima dell'Assemblea.
6. Il patrimonio del CNGEI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, fra gli Enti aderenti, associati o terzi, che dovranno essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali, a tal fine, si osservano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - Bilancio sociale

1. Il CNGEI, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VIII

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 26 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria il cui ordine del giorno deve essere comunicato agli Enti aderenti almeno sessanta giorni prima della data della seduta.
2. La richiesta di convocazione di una Assemblea Straordinaria per modifiche statutarie può essere avanzata dal Consiglio Nazionale o da un numero di Enti aderenti tale da rappresentare almeno un decimo degli stessi; in questo secondo caso la richiesta deve pervenire al Consiglio Nazionale quattro mesi prima della chiusura dell'anno scout.
3. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta del totale degli aventi diritto al voto.
4. Per le modifiche inderogabili conseguenti a provvedimenti di legge il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, è autorizzato ad effettuarle in modo conforme ed a depositare presso le autorità competenti il nuovo testo dello Statuto aggiornato. Le modifiche apportate dovranno essere ratificate dall'Assemblea Nazionale nella sua prima convocazione successiva alla effettuazione delle modifiche di cui sopra.

TITOLO IX

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



The block contains a handwritten signature in dark ink, slanted upwards to the right. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp features a central emblem with a star and the text 'RODESTINO NOTARIO' around the perimeter. The signature appears to be 'Rodestino'.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento del CNGEI deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di competenza del Registro Unico Nazionale, ad altri enti del Terzo settore su delibera dell'Assemblea Straordinaria che ha approvato lo scioglimento e nomina inoltre uno o più liquidatori.

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il CNGEI esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita del CNGEI, a associati o lavoratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e nelle norme vigenti in materia.

ALLEGATO "A"

LEGGE SCOUT

1. La Parola dell'Esploratore è sacra.
2. L'Esploratore è leale, forte e coraggioso.
3. L'Esploratore è buono e generoso.
4. L'Esploratore è amico di tutti e fratello di ogni altro Esploratore.
5. L'Esploratore è cortese e tollerante.
6. L'Esploratore rispetta e protegge i luoghi, gli animali e le piante.
7. L'Esploratore è coscientemente disciplinato.
8. L'Esploratore è sempre sereno, anche nelle difficoltà.
9. L'Esploratore è sobrio, economo, laborioso e perseverante.
10. L'Esploratore è puro nei pensieri, corretto nelle parole e negli atti.

FORMULA DELLA PROMESSA DEGLI SCOUT

Lo Scout che entra a far parte dell'Istituzione pronuncia la seguente Promessa:

"Prometto di fare del mio meglio per vivere la Legge scout, impegnarmi nel mondo e per gli altri, crescere spiritualmente e migliorarmi ogni giorno."

Dr. Paolo Pabes

Cyffert



COPIA AUTENTICA INFORMATICA DI DOCUMENTO CARTACEO

Art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82

Io sottoscritto dottor Giacomo Spagnuolo, notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo.

La presente copia informatica si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine dei documenti cartacei originali, sia la presente certificazione di conformità.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), ai sensi dell'articolo 73 della legge 16 febbraio 1913 n.89, e dell'articolo 22 del D.Lgs. 7

marzo 2005 n.82, per uso consentito.

Roma, 28 dicembre 2023